

Deliberazione della Giunta Regionale n° 1379 del 27/04/1999

Criteria per l'applicazione nell'anno 1999 del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi - ai sensi della l.r. 19 agosto 1996, n. 27, e successive modifiche ed integrazioni.

Doc. **49901379.9VE** di Origine **Regionale**

emanato/a da : **Regione Veneto**

e pubblicato/a su : **Bollettino. Uff. Regione n° 43 del 18/05/1999**

riguardante :

AMBIENTE - Smaltimento rifiuti industriali e civili - Aspetti generali

AMBIENTE - Smaltimento rifiuti industriali e civili - Aspetti generali

SOMMARIO

NOTE

TESTO

- § -

NOTE

- § -

TESTO

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

di approvare il presente provvedimento inteso a fornire i chiarimenti e gli indirizzi operativi appresso specificati:

1) L'articolo 3, comma 29, della legge 28/12/95, n. 549 stabilisce che "L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge dalla regione entro il 31 luglio di ogni anno successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti.... In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente."

Al riguardo si fa presente che la Regione del Veneto non ha apportato modificazioni, entro il 31 luglio 1998, alla legge regionale 19/8/96, n. 27 come modificata dalle leggi regionali 5/9/97, n. 32 e 12/9/97, n. 37, e, pertanto, anche per l'anno 1999 risulta applicabile l'ammontare del tributo fissato dalla disciplina regionale per il 1998.

2) L'ammontare del tributo per i rifiuti solidi smaltiti in discarica è stabilito, con una diversificazione degli importi, dall'art. 2, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i) della legge regionale n. 27/96, come modificato dalle leggi regionali n. 32/97 e n. 37/97 (art. 38), ed è articolato nel modo seguente:

Rifiuti speciali provenienti dai settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico:

- L. 2/kg per i rifiuti elencati nell'allegato 2 al d.m. 18/7/96 (art. 2, comma 1, lett. c),
- L. 5/kg per i rifiuti elencati nell'allegato 4 al d.m. 18/7/96 (art. 2, comma 1, lett. b),
- L. 10/kg per i rifiuti elencati nell'allegato 3 al d.m. 18/7/96 (art. 2, comma 1, lett. a),

Ai sensi dell' art. 2, comma 4 bis, della citata legge regionale, per i materiali inerti provenienti da scavi e smaltiti in discarica l' ammontare del tributo è fissato in L. 2 per ogni kg.

Rifiuti speciali assimilabili agli urbani conferiti in discariche di seconda categoria (art. 2, comma 1, lett. d),

- L. 30/kg per i rifiuti elencati nell' allegato 2 ad l.m. 18/7/96 (art. 2, comma 1, lett. e),

Altri rifiuti speciali: (si tratta di rifiuti speciali diversi da quelli dei precedenti punti);

- L. 15/kg per i rifiuti speciali non tossici e nocivi conferiti in discariche di seconda categoria (art. 2, comma 1, lett. d),

- L. 20/kg per le scorie dei forni degli impianti di termodistruzione conferite in discarica di prima categoria (art. 2, comma 1, lett. i),

- L. 40/kg per i rifiuti speciali tossici e nocivi conferiti in discariche di seconda categoria (art. 2, comma 1, lett. f),

Rifiuti urbani:

(rientrano in questa categoria anche i rifiuti speciali classificati urbani ai sensi dell' art. 7, comma 2 dell' lgs 5 febbraio 1997 n. 22, e successive modificazioni, e quindi anche quei rifiuti che pur provenendo da attività produttive, e comunque da locali e luoghi diversi da quelli adibiti ad uso di civile abitazione, sono stati espressamente assimilati ai rifiuti urbani con decisione del Comune, ai sensi dell' art. 21, comma 2, lett g) del d.lgs n. 22/97, e in attesa dei provvedimenti ministeriali di specifica attuazione, in forza dell' art. 57, comma 1, del medesimo decreto, che fa salvare le norme regolamentari e tecniche contenute nella Deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984):

- L. 40/kg per i rifiuti solidi urbani e per i rifiuti speciali assimilati agli urbani conferiti tal quali in discarica di prima categoria (art. 2, comma 1, lett. g); la medesima aliquota si applica anche alla frazione umida di rifiuti urbani e assimilati, proveniente da raccolta differenziata secco - umido, smaltita tal quale in discarica di prima categoria;

- L. 30/kg per la frazione secca dei rifiuti solidi e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani proveniente da separazione meccanica dei rifiuti e conferiti in discarica di prima categoria (art. 2, comma 1, lett. h);

- L. 30/kg per i sovralli del compostaggio della frazione umida derivante da separazione meccanica e per il composto o la frazione organica stabilizzata conferita in discarica oltre la quantità necessaria per la ricopertura giornaliera in conformità al progetto approvato (art. 2, comma 1, lett. h); non trattandosi di materiale conferito in discarica ai fini dello smaltimento definitivo, la frazione organica stabilizzata che, in conformità e nei limiti del progetto approvato, viene conferita in discarica quale ricopertura giornaliera non è assoggettata al pagamento di alcun tributo (vedasi al riguardo quanto già stabilito nella D.G.R. n. 1792 del 19.05.1998);

- L. 20/kg per la frazione secca dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani proveniente da raccolta differenziata secco-umido (art. 2, comma 1, lett. i).

In merito al precedente punto relativo ai rifiuti solidi urbani, vanno chiariti i seguenti aspetti:

a) in assenza di una definizione normativa specifica che stabilisca la percentuale massima di umidità per cui un rifiuto possa essere catalogato come :frazione secca:, si ritiene di definire "secco" il materiale che contiene non più del 10% in peso di materiale organico rapidamente putrescibile;

b) per quanto attiene l' applicazione del tributo in misura ridotta a seguito dell' avvio della raccolta differenziata secco-umido da parte dei Comuni, si ritiene che sia onere del Comune comunicare al gestore della discarica l' attivazione, nel proprio territorio, tale forma di raccolta; quest' ultima consiste, per l' appunto, nell' avvio della raccolta separata della frazione secca come sopra definita;

c) per quanto attiene l' onere di dimostrare la rispondenza delle caratteristiche del rifiuto, ai fini della corretta applicazione del tributo in parola, alla disciplina regionale va tenuto presente quanto segue:

* in caso di frazione secca dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani derivante dall' attivazione della raccolta differenziata secco-umido, il Comune dovrà "certificare" al gestore della discarica di conferire solo materiale secco conforme alla definizione contenuta alla precedente lettera a);

* in caso di frazione secca dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani proveniente dalla separazione meccanica dei rifiuti, il gestore dell' impianto di selezione dovrà "certificare" al gestore della discarica di conferire solo materiale secco conforme alla definizione di cui al precedente lettera a).

In ambedue i casi il gestore della discarica ha facoltà di effettuare campionamenti nei rifiuti conferiti al fine di accertarne l' esatta corrispondenza alla definizione di "rifiuto secco", qualora gli accertamenti analitici eseguiti evidenzino che il materiale addotto in discarica non risulta conforme alla definizione di cui alla precedente lettera a), si dovrà applicare l' aliquota intera di 40 lire/kg.

3) Si rammenta infine che ai sensi dell' art. 2, comma 4, della legge regionale n. 27/96, come modificata dalla legge regionale n. 32/97, "Sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del venti per cento, rispetto all' ammontare fissato al comma 1, le seguenti tipologie di rifiuti:

- a) i rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia;
- b) gli scarichi e i sovralli di impianti di selezione della frazione secca recuperabile e di produzione di composto di qualità;
- c) i rifiuti che provengono da altri impianti di selezione e recupero, nel caso in cui venga recuperato almeno il settanta per cento del rifiuto sottoposto a selezione o recupero;
- d) i fanghi palabili conferiti in discariche controllate;
- e) i rifiuti conferiti in discarica provenienti da attività di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati."

A tal proposito appare opportuno precisare:

* la percentuale di rifiuto recuperato, indicata all' art. 4, comma 2, lett c), va riferita al complesso dei materiali conferiti all' impianto di selezione o recupero e, conseguentemente, il rifiuto non recuperabile ed avviato in discarica non deve superare il 30% di quanto conferito all' impianto di selezione o recupero; tali percentuali, risultanti dai registri di carico e scarico dei rifiuti, devono risultare da apposita "certificazione", fornita al gestore della discarica, da parte del gestore dell' impianto di selezione e recupero;

* fra i rifiuti provenienti da attività di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati, indicati all' art. 4, comma 2, lett e), vanno considerati anche quelli derivanti da bonifiche di beni e materiali contenenti amianto regolate dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, e dal decreto del Ministero della sanità 6 settembre 1994 recante norme e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica di materiali contenenti amianto.
